MIUR/AOODRVE/UFF.III/478/C2 Venezia, 11 gennaio 2016

Ai Dirigenti

Uffici Ambiti Territoriali

LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici

Istituti scolastici ogni ordine e grado

LORO SEDI

Ai responsabili regionali

ORGANIZZAZIONI SINDACALI comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: **CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA – nota MIUR prot.41637 del 30.12.2015 – PRECISAZIONI (categoria “salvaguardati”)**

Con riferimento alla nota MIUR prot. 41637 del 30.12.2015, trasmessa alle SS.LL. in data 7.1.2016, si precisa quanto segue.

1. **DECORRENZA CESSAZIONE DAL SERVIZIO**

Come evidenziato nella predetta nota MIUR, l’art. 1, comma 264 della legge 208/2015, prevede che i soggetti rientranti nella categoria dei **salvaguardati** di cui all’art. 11bis, commi 1 e 2, della legge 124/2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia)

possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Premesso quanto sopra, si ritiene che:

1. possono essere accolte le domande (da presentare in forma cartacea) di cessazione dal servizio con decorrenza 1 gennaio 2016, data coincidente con l’entrata in vigore della legge di stabilità;
2. possono essere accolte le eventuali richieste di revoca di domande di cessazione dal servizio già presentate in data antecedente al 31 dicembre 2015 al fine di presentare nuova istanza di cessazione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2016.

Resta ferma la facoltà del dipendente di cessare dal servizio con decorrenza 1 settembre 2016.

**2) COPERTURA DEI POSTI RESISI DISPONIBILI PER EFFETTO DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO IN CORSO D’ANNO**

Sui posti di personale docente resisi disponibili per effetto delle cessazioni di cui al punto 1) devono essere conferite supplenze temporanee fino al termine delle lezioni tramite scorrimento delle graduatorie di istituto, come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b) del D.M. 131/2007. (Regolamento supplenze docenti).

Sui posti di personale ATA resisi disponibili per effetto delle predette cessazioni, deve essere applicato l’art. 6 del D.M. 430/2000, con le limitazioni introdotte dall’ l’art. 1, comma 332 della legge 190/2015.

I relativi contratti saranno inseriti a SIDI tramite la specifica funzione “Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” **con il codice N19** - **supplenza per la copertura di posto disponibile dopo il 31-12** (pag. 51 del manuale operativo).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni, si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

f.to Rita Marcomini